

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 42/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall’Avv. Andrea Morsillo, dall’Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Mauro Cicchelli e del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), ALBERTO GATTI (Presidente del Collegio sindacale della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6856/244pf14-15/SP/blp del 4.3.2015).**

**(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6862/245pf14-15/SP/blp del 4.3.2015).**

**(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6870/478pf14-15/SP/blp del 4.3.2015).**

**(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6852/132pf14-15/SP/gb del 4.3.2015).**

**(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6859/133pf14-15/SP/gb del 4.3.2015).**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

- considerato che è fissata per la riunione del 10.4.2015 la discussione del deferimento disposto dalla Procura federale nei confronti di Massimo De Salvo nella qualità di Presidente della Società Novara Calcio Spa, e la Società Novara Calcio Spa, per mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative

ad emolumenti dovuti per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014 (prot. TFN-SD n. 149 s.s. 2014-2015);

- ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi fissati per la discussione dell'odierna udienza con il suddetto giudizio fissato all'udienza del 10.4.2015;

- valutata l'opportunità di decidere contestualmente tutti i summenzionati giudizi;

Rinvia la discussione dei deferimenti prot. TFN-SD nn. 126/127/128/129/130 – s.s. 2014-2015 all'udienza del 10.4.2015 ore 14.30, senza ulteriori avvisi.

**(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 6898/475pf14-15/SP/gb del 5.3.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Yury Korablin e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 9.4.2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENNIS PATRICK BINGHAM (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 6661/473 pf14-15 SP/gb del 27.2.2015).**

**(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENNIS PATRICK BINGHAM (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 6666/474 pf14-15 SP/gb del 27.2.2015).**

Letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 27 febbraio 2015 nei confronti di:

- Dennis Patrick Bingham, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c, par VI) NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C entro il termine del 16 dicembre 2014 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014;

- la Società AC Monza Brianza 1912 Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante.

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 27 febbraio 2015 nei confronti di:

- Dennis Patrick Bingham, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c, par VII) NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C entro il termine del 16 dicembre 2014 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014;

- la Società AC Monza Brianza 1912 Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante.

Riuniti preliminarmente i due procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l'affermazione dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Dennis Patrick Bingham inibizione per mesi 4 (quattro);
- per AC Monza Brianza 1912 Spa penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Ascoltato il rappresentante della Società deferita il quale ha chiesto il proscioglimento della Società stessa o, in subordine, l'irrogazione di una semplice sanzione pecuniaria.

Rilevato che il Sig. Bingham non si è costituito in giudizio

Accertato che in effetti la Co.Vi.So.C nella riunione del 27 gennaio 2015 ha esaminato il report della Deloitte & Touche Spa e riscontrato il mancato pagamento degli emolumenti sopra meglio indicati e dei relativi contributi e ritenute.

Considerato che tale accertamento trova pieno riscontro in atti e che pertanto sia il Legale rappresentante della Società che la Società stessa debbono essere sanzionati.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni

- per Dennis Patrick Bingham inibizione per mesi 4 (quattro);
- per AC Monza Brianza 1912 Spa penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Mauro Cicchelli e del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6575/480 pf14-15 SP/gb del 25.2.2015).**

**Il deferimento**

Con atto del 25/2/2015, la Procura federale ha deferito alla Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

**A.** Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014;

**B.** la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa

In data 13 marzo 2015 il Sig. Pasquale Foti e la Reggina Calcio hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano che:

1. "La Reggina Calcio ha versato gli emolumenti ai propri tesserati evidenziando quali siano le somme da corrispondere a titolo di IRPEF e contributi previdenziali".
2. Tale differenziazione è stata giustificata in quanto il pagamento degli emolumenti soddisfa le esigenze, anche di vita, del prestatore di lavoro ed è in adempimento al rapporto contrattuale, mentre il pagamento degli oneri contributivi e "dell'Irpef è un atto dovuto in ossequio alle norme statali sull'imposizione fiscale". Tali norme prevedono anche "la possibilità che il pagamento possa essere effettuato successivamente alla sua scadenza utilizzando l'istituto del "ravvedimento"". "In tale ipotesi non si configura l'omesso versamento". È possibile inoltre "per il contribuente chiedere la rateizzazione del debito e pagarlo alle scadenze che l'ente impositore stabilisce".
3. "La Reggina Calcio è impresa in particolare difficoltà tanto che il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta ex art. 182 bis, ha approvato un piano di ristrutturazione del debito". Tale approvazione è stata iscritta sul certificato della Camera di Commercio.
4. Nel periodo di settembre e ottobre 2014 la Reggina Calcio si trovava in uno stato di particolare difficoltà. In base all'accordo di ristrutturazione del debito, ha assolto alle obbligazioni prioritarie versando gli emolumenti ai propri tesserati e postergando il pagamento dell'Irpef e dei contributi previdenziali, avvalendosi così dell'istituto del ravvedimento operoso. La possibilità di postergare tali pagamenti è prevista dal sistema normativo statale e una impresa che si avvale di detta disposizione opera legittimamente e non può essere sanzionata.
5. Le argomentazioni evidenziate inducono a ritenere che gli incolpati sono esenti da responsabilità. Il mancato versamento dell'Irpef e dei contributi previdenziali, dovuto alle cause di forza maggiore sopra esposte, ha impedito il versamento nelle date previste dal sistema normativo federale ma non dal sistema statale cui la Società può far ricorso con l'istituto del ravvedimento operoso.

Concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte e di essere personalmente ascoltati, anche a mezzo delegato-difensore, Avv. Giuseppe Panuccio.

In data 16/3/2015 l'Avv. Giuseppe Panuccio, difensore e delegato dalla Reggina Calcio e dal Sig. Foti, faceva pervenire una istanza motivata di differimento della trattazione del ricorso.

Con nota del 17 marzo 2015 la Procura federale si opponeva all'accoglimento della richiesta formulata dal difensore dei deferiti, ritenendo l'impedimento professionale motivo non idoneo al rinvio.

Alla riunione del 19.3.2015, Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha disposto un breve rinvio fissando la data del 26.3.2015 per la discussione.

Alla riunione odierna la Procura federale si è riportata al deferimento chiedendone l'accoglimento e la irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni: per il Sig. Pasquale Foti l'inibizione di mesi 2 (due) e per la Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso per i deferiti l'Avv. Giuseppe Panuccio il quale, nel riportarsi allo scritto difensivo depositato, ha evidenziato che la contestazione di mancato pagamento riguarderebbe somme non dovute poiché imputabili ai c.d. "incentivi all'esodo". Ha concluso chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

I deferiti nulla hanno depositato al fine di avvalorare la tesi secondo cui le ritenute e i contributi non versati riguarderebbero i c.d. "incentivi all'esodo". Si deve ritenere, invece, che le contestazioni mosse riguardino il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla relazione Co.Vi.So.C..

In merito alla asserita rateizzazione richiesta dalla Reggina va rilevato che la Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all'art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, detta rateizzazione. Il mancato perfezionamento dell'accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale.

Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare infligge al Sig. Pasquale Foti l'inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall’Avv. Luca Giraldi, dall’Avv. Angelo Pasquale Perta, dall’Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE AMBROSETTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 4825/139 pf14-15 SP/ma del 12.1.2015).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 12.1.15 il Procuratore federale ha deferito avanti questo Tribunale i Signori: Gabriele Ambrosetti, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della AS Varese 1910 Spa; Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti Responsabile Area Tecnica della AS Varese 1910 Spa, nonché la Società stessa, per rispondere: Ambrosetti e Cannella della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 7 comma 3 del Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi, perché, al termine della gara di campionato di serie B Bologna - Varese del 18.10.14, dapprima nel tunnel che conduce al parcheggio dello stadio si rivolgevano reciprocamente espressioni gravemente ingiuriose e offensive e tentavano di venire alle mani e, subito dopo, nel parcheggio medesimo, tornavano ad insultarsi e, stavolta, davano luogo anche ad una colluttazione nel corso della quale Ambrosetti veniva colpito al volto con una testata da Cannella riportando gravi lesioni personali, con la perdita di due denti, giudicate guaribili in dieci giorni; la Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per l’operato dei suoi tesserati, ex art. 4, comma 2, CGS.

Il solo Cannella, nel termine prescritto, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si sostiene che lo stesso avrebbe agito per legittima difesa in seguito all’aggressione dell’Ambrosetti, contestando il valore della testimonianza del teste a favore dell’Ambrosetti e chiedendo, in caso di necessità, l’audizione di altri testi indicati nella memoria. Si chiede poi la revoca del deferimento o, in subordine, la meno afflittiva delle sanzioni.

**Il patteggiamento**

Alla riunione del 12.2.2015 il deferito Gabriele Ambrosetti, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 26.2.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gabriele Ambrosetti, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gabriele Ambrosetti, sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 2.000,00 (€ duemila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dei deferiti rimasti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Cannella 5 (cinque) mesi di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda;
- per la Società AS Varese 1910 Spa € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda:

Sono altresì comparsi i difensori di tutte le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

Appare a questo Tribunale che, dalle rilevanti attività di indagine svolte dalla Procura federale (audizione di numerosi testi, acquisizione verbale Pronto Soccorso, nonché di numerosi articoli di stampa), i fatti oggetto dell’odierno deferimento risultino effettivamente provati.

In particolare è emerso che, effettivamente, i Sigg. Ambrosetti e Cannella, al termine della gara di campionato di serie B Bologna - Varese del 18.10.14 dopo essersi rivolti reciprocamente espressioni gravemente ingiuriose e offensive, hanno dato luogo ad una

colluttazione nel corso della quale Ambrosetti, colpito al volto con una testata dal Cannella, riportava gravi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni.

Prive di pregio risultano, infatti, le difese del deferito che, nella propria memoria, nell'ammettere l'avvenuta colluttazione, tenta in qualche modo di giustificare l'accaduto con il comportamento minaccioso dell'Ambrosetti che avrebbe provocato la reazione del Cannella che involontariamente sarebbe entrato in contatto con l'altra parte.

Infatti, anche volendo aderire alle tesi difensive di una avvenuta provocazione da parte dell'Ambrosetti, la reazione dell'odierno deferito appare assolutamente spropositata all'offesa: esattamente il contrario, cioè, di quanto sostenuto nella memoria del Cannella che vorrebbe far rientrare il suo comportamento nella sfera della legittima difesa sostenendo che "la reazione deve essere necessaria e proporzionata all'offesa". E certo la testata (causativa di gravi lesioni personali, come da referto del 19 ottobre 2014 dell'Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese a firma del medico Masciocchi) non può ritenersi né necessaria, né proporzionata all'offesa ricevuta.

Fra le altre, anche la dichiarazione (contestata dalla difesa del Cannella) del testimone Sig. Petrosino, autista dell'autobus del Varese, nonostante non sia soggetto tesserato, presente alla colluttazione, va comunque valutata.

Né può essere una scriminante il fatto, sempre riportato nella memoria difensiva, che l'Ambrosetti nell'immediatezza dell'evento (comunque avvenuto) presentasse "solo un traumatismo al labbro superiore" come riferito dal Dott. Marano, medico sociale del Varese.

La lite, ampiamente riportata dalla stampa, con notevole risalto mediatico, ha portato grave nocumento all'immagine dell'intero movimento calcistico e leso i principi cardine di lealtà, correttezza e probità.

Da tutto quanto su esposto deriva, pertanto, l'affermazione di responsabilità del deferito, cui segue, per responsabilità oggettiva, quella della Società.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) e dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico del Sig. Gabriele Ambrosetti.

Delibera di infliggere altresì al Sig. Giuseppe Cannella mesi 5 (cinque) di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; alla Società AS Varese 1910 Spa € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda.

**(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADELE MACALUSO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), ANTONIO ESPOSITO (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), PASQUALE FOTI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società ASD MONTEROTONDO CALCIO e REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 5681/1173 pf13-14 AM/ma del 4.2.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 04 febbraio 2015 il Procuratore federale aggiunto ha deferito a questo TFN – sez. disciplinare:

- la Sig.ra Adele Macaluso, all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della ASD. Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio);
- il Sig. Antonio Esposito, all'epoca dei fatti, Vice Presidente della ASD Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio);
- il Sig. Pasquale Foti, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Reggina Calcio Spa;
- la ASD Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo);
- la Reggina Calcio Spa;

per rispondere:

la Sig.ra Adele Macaluso, *“...della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS) in relazione all'art. 8, comma 2, CGS, e all'art. 95 delle NOIF, per non aver provveduto a depositare presso i competenti organi federali la scrittura privata del 06.07.2012, relativa al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli; nonché della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato ai competenti organi federali, entro 20 giorni, il verbale di assemblea del 04.07.2011, o comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale”*;

il Sig. Antonio Esposito *“...della violazione dell'art. 1, comma 1 e 5 del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1 e 5, CGS), in relazione all'art. 95 delle NOIF, per aver, in data 06.07.2012, sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, qualificandosi – senza esserlo – legale rappresentante della predetta Società e quindi senza averne i poteri, oltre che per non aver utilizzato i moduli adottati dalla competente Lega e per non aver fatto pervenire o depositato la medesima scrittura privata presso i competenti organi federali”*;

il Sig. Pasquale Foti *“...della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale ed all'art. 95 delle NOIF, per aver, in data 06.07.2012, nella sua qualità, sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, senza l'utilizzo dei moduli adottati dalla competente Lega e senza aver fatto pervenire o depositato la medesima scrittura privata presso i competenti organi federali”*;

la ASD. Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) *“...a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante ed al proprio tesserato”*;

la Reggina Calcio Spa *“...a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante”*.

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sugli atti pervenuti dalla Commissione Vertenze Economiche a seguito del mancato accoglimento del reclamo proposto dalla ASD. Monterotondo (Società risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD. Atletico Monterotondo) contro la Reggina Calcio Spa, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima Società al pagamento dell'importo di € 40.000,00 in adempimento di una

scrittura privata, sottoscritta in data 06.07.2012, dalla Reggina Calcio Spa e dall'ASD Città di Marino, in persona dei Signori Pasquale Foti e Antonio Esposito, dichiaratisi rispettivamente, il primo, Presidente e, il secondo, legale rappresentante delle Società *de quibus*, con la quale, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, pattuivano, fra l'altro, che la Società Reggina Calcio Spa – in caso di conferma del calciatore medesimo nella stagione sportiva 2013/2014 – avrebbe dovuto versare alla ASD. Città di Marino un ulteriore premio di € 40.000,00 netti da corrispondere il 30/09/2013.

La Commissione Vertenze Economiche infatti, nel dichiarare infondato e nel respingere il reclamo della ASD Monterotondo Calcio evidenziava, come *“...in base all'art. 95 NOIF, che detta le norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto, tutti gli accordi di trasferimento dei calciatori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità mediante l'utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalle Leghe; in particolare il comma 6 del detto articolo prevede che tali documenti sono gli unici idonei alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto e che le pattuizioni non risultanti dai predetti documenti sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche...”*.

La stessa Commissione Vertenze Economiche evidenziava, altresì, come *“...non solo l'accordo azionato dalla Società reclamante non è certamente stato redatto sugli appositi moduli predisposti dalle leghe..., ma che esso non è mai stato nemmeno portato a conoscenza degli organi federali...”*.

La Procura Federale rilevava altresì, nel motivare il suo deferimento, che *“...dall'esame dei fogli di censimento della Società ASD. Città di Marino (poi fusa nella ASD. Monterotondo Calcio), relativi alla S.S. 2012/2013, è altresì emerso come, in data 06.07.2012, epoca della sottoscrizione della scrittura privata per cui è procedimento, Presidente e legale rappresentante della medesima ASD Città di Marino fosse la Sig.ra Adele Macaluso, in forza di verbale di assemblea del 04.07.2011, e non il Sig. Antonio Esposito, contrariamente a quanto da quest'ultimo dichiarato all'atto di rendersi firmatario della scrittura de qua...”* e *“...che, inoltre, il verbale di assemblea del 04.07.2011 di cui al capo che precede o, comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale non risulta siano mai stati comunicati ai competenti organi federali da parte della Sig.ra Adele Macaluso, in violazione a quanto previsto dall'art. 37 delle NOIF...”*.

### **Il dibattito**

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per la Sig.ra Adele Macaluso, l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione per il Sig. Antonio Esposito, l'irrogazione della sanzione di mesi 9 (sei) di inibizione per il Sig. Pasquale Foti, l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila) per la ASD Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) e l'ammenda di € 10.000,00 per la Reggina Calcio Spa.

Sono comparsi inoltre i difensori della Sig.ra Adele Macaluso, del Sig. Antonio Esposito, del Sig. Pasquale Foti, della ASD Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) e della Reggina Calcio Spa, i quali si sono

riportati integralmente alle proprie difese in atti, concludendo per il rigetto del deferimento proposto.

### **I motivi della decisione**

Il TFN – Sez. Disciplinare, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali in data 06.07.2012 hanno sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, senza utilizzare gli appositi moduli predisposti e senza mai portarla a conoscenza degli organi federali, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dall'art. 95, delle NOIF e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig.ra Adele Macaluso, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ASD Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), sia la responsabilità disciplinare del Sig. Antonio Esposito, per essersi qualificato - senza esserlo - legale rappresentante della predetta Società e quindi senza averne i poteri, oltre che per non aver utilizzato i moduli adottati dalla competente Lega, sia la responsabilità disciplinare del Sig. Pasquale Foti, per immedesimazione organica, in qualità di Legale Rappresentante della Reggina Calcio Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio legale rappresentante, sia la responsabilità diretta della ASD. Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD. Città di Marino e la ASD. Atletico Monterotondo) per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Dagli atti ufficiali risulta altresì evidente che, in data 06.07.2012, epoca della sottoscrizione della scrittura privata per cui è procedimento, Presidente e legale rappresentante della medesima ASD Città di Marino fosse la Sig.ra Adele Macaluso, in forza di verbale di assemblea del 04.07.2011, e non il Sig. Antonio Esposito, contrariamente a quanto da quest'ultimo dichiarato all'atto di rendersi firmatario della scrittura de qua e che, inoltre, il verbale di assemblea del 04.07.2011 di cui al capo che precede o, comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale non risulta siano mai stati comunicati ai competenti organi federali comportando così la violazione di quanto previsto e disciplinato dall'art. 37, delle NOIF e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig.ra Adele Macaluso, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ASD. Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), sia la responsabilità diretta della ASD. Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio Presidente.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, il TFN – Sez. Disciplinare delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 7 (sette) alla Sig.ra Adele Macaluso, la sanzione dell'inibizione per mesi 10 (dieci) al Sig. Antonio Esposito, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Pasquale Foti, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) con diffida alla ASD Monterotondo Calcio, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla

Reggina calcio Spa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 27 marzo 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio